

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

Art. 1

Ambito di applicazione e norme generali

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato.
2. Al fine di preconstituire graduatorie di candidati dalle quali poter attingere per assumere tale tipologia di personale, l'Università indice selezioni pubbliche per ciascuna lingua di cui riscontri o presuma la necessità in relazione ai profili scientifici richiesti.
3. Le proposte di indizione di selezioni per il reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici sono avanzate dai Consigli di Scuola, dai Dipartimenti non coordinati da Scuole anche su proposta dei Coordinatori dei Corsi di studio.
Il Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Senato Accademico in ordine alle esigenze di didattica per come rappresentate dai soggetti di cui al precedente periodo, delibera in ordine alle selezioni da bandire e alla copertura finanziaria.
4. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura, così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2

Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta nei casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.
2. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti e/o per esigenze di apprendimento a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea è disposta dal Consiglio d'Amministrazione, previo parere favorevole del Senato, su motivata richiesta dei Consigli di Scuola, dai Dipartimenti non coordinati da Scuola o dei Coordinatori dei Corsi di studio che hanno richiesto l'attivazione della procedura di reclutamento e previo accertamento delle disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa.
3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo, di norma, se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi.

Art. 3

Bando di selezione

1. La selezione è indetta con decreto del Rettore.
2. Il bando di selezione deve indicare la lingua a cui si riferisce, i requisiti per la partecipazione, le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della selezione stessa, l'ammontare della retribuzione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Collettivo Integrativo e quanto altro necessario per l'individuazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro proposto.

3. Il bando di selezione è pubblicato nell'apposita pagina web dell'Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
4. Il termine per la presentazione delle domande, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, è fissato di volta in volta dal bando in relazione all'urgenza, alle specifiche necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del bando stesso. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nell'apposita pagina web dell'Ateneo.

Art. 4

Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso di laurea o di titolo universitario adeguato alle funzioni da svolgere. Ciascun bando potrà individuare l'eventuale specificità del titolo di studio;
 - b) madrelinguismo. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza e che abbiano effettuato un ciclo di studi nella lingua straniera richiesta.
 - c) capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all'attività.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5

Domanda e termini di ammissione alla selezione

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando.
2. Alla domanda, da redigere in lingua italiana ed in carta libera, deve essere allegata, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, la seguente documentazione:
 - a) la laurea o il titolo universitario straniero;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i titoli che si intendono far valere con l'indicazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico;
 - d) l'elenco dei titoli allegati
 - e) il possesso dei requisiti previsti dal bando

In nessun caso possono costituire oggetto di valutazione i titoli dichiarati nella domanda ma non allegati alla stessa, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, ed è costituita da tre componenti docenti e da un funzionario, di categoria non inferiore alla C, con funzioni di segretario.

- 2 Nella Commissione di cui al comma 1 faranno parte due docenti in possesso di approfondita conoscenza della lingua richiesta dal bando, eventualmente in servizio presso questo Ateneo, e un docente afferente all'area scientifica linguistica e glottologica del bando stesso che potrà appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani
- 3 La Commissione è presieduta da un professore di ruolo di I o II fascia.

Art. 7¹

Criteria e procedure di selezione

1. La selezione è per titoli ed esame, consistente in un colloquio o in una prova pratica, nel prosieguo indicata come prova d'esame.
2. La prova d'esame è diretta ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta e la competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua. Nel corso della prova, la Commissione verificherà la capacità del candidato di esprimersi nella lingua italiana, nonché la conoscenza, da parte del medesimo, delle applicazioni informatiche più diffuse, in relazione alle necessità funzionali allo svolgimento dei compiti propri della figura professionale selezionata.
3. Nella seduta preliminare, che potrà svolgersi anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati.
4. La Commissione dispone di 90 punti, di cui 30 sono riservati ai titoli e 60 alla prova d'esame.
5. Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito:
 - a) per gli ulteriori titoli accademici rispetto a quello richiesto per l'accesso, fino a un massimo di 10 punti in ragione dell'attinenza degli stessi con la figura di collaboratore ed esperto linguistico, ha particolare rilevanza il titolo di studio conseguito all'estero attinente al ruolo che dovrà essere espletato;
 - b) per l'attività didattica svolta e connessa ai compiti propri del collaboratore ed esperto linguistico della lingua oggetto del bando fino ad un massimo di 5 punti;
 - d) per pubblicazioni attinenti alle discipline scientifiche connesse alle funzioni oggetto del bando nella lingua oggetto del bando, fino a un massimo di 15 punti.
6. La Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun candidato dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1. Ove accerti la mancanza o l'incongruità anche di uno solo di tali requisiti sulla scorta di quanto autocertificato, la Commissione, senza procedere all'esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione.
7. Dopo aver accertato il possesso dei requisiti su indicati da parte dei candidati, la Commissione procede nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano conseguito almeno 18 punti nella valutazione dei titoli.
8. Sono considerati idonei coloro che al termine delle due prove avranno conseguito un punteggio minimo di 60 punti.
9. Nell'apposita pagina web dell'Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo è pubblicato l'elenco degli ammessi alla predetta prova, con l'indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, la data ed il luogo di svolgimento della prova stessa, che verranno

¹ Articolo modificato con D.R. n. 722 del 31.05.2021.

comunque comunicati ai candidati con un preavviso di almeno 15 giorni. Qualora sussistano particolari motivi di urgenza, il luogo e la data di svolgimento della prova d'esame saranno indicati direttamente nel bando. In tal caso, non si farà luogo alla comunicazione individuale agli ammessi alla prova ed i candidati sono tenuti a verificare, consultando l'apposita pagina web dell'Ateneo, la propria ammissione alla prova d'esame.

Art. 8

Approvazione ed utilizzo della graduatoria

1. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova d'esame, con l'osservanza, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Esaurita la procedura di selezione, con provvedimento del Rettore sono approvati gli atti della selezione stessa e la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione.

Art. 9

Contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nei contratti integrativi di Ateneo, nelle disposizioni di legge e nelle normative comunitarie.
2. Relativamente ai cittadini extracomunitari, costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro la regolare posizione dell'interessato in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di selezione. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga, a richiesta dell'interessato, per i casi di comprovato impedimento, qualora compatibili con le esigenze organizzative, il rapporto deve intendersi automaticamente risolto.
4. Entro lo stesso termine, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato. Al personale in questione è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e che non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Amministrazione medesima, ai dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il contratto individuale di lavoro fissa il termine per la presa di servizio. La mancata presa di servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso, salva la concessione di una proroga alla presa di servizio nel caso di comprovati e giustificati motivi di impedimento e se compatibile con le esigenze didattico-organizzative.

Art. 10

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento riguardo alle procedure

di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale d'Ateneo.